

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Specificità dei motivi: l'appello deve contenere tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione

In materia d'impugnazioni civili, va confermato che il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. E' pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione. Mancando la confutazione di dette fondamentali argomentazioni è corretto reputare inammissibile il gravame.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.4.2016, n. 7778

...omissis...

1. Con l'unico motivo, rubricato come "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. - art. 360 c.p.c., n. 3", la società ricorrente contesta il ragionamento posto a base dell'interpretazione dei motivi di gravame, che ha indotto la Corte d'appello a ritenerli non specifici, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo - cui dovrà intendersi fatto ogni riferimento- vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

La ricorrente sostiene che, nell'interpretare l'atto d'appello, il giudice di merito avrebbe disatteso i seguenti "fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico": avrebbe trascurato di considerare che la sentenza del Tribunale di Brindisi era stata motivata per relationem, attraverso il mero richiamo testuale di un precedente del medesimo ufficio, senza dare conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di queste argomentazioni con quelle esaminate nell'altra pronuncia. Questa tipologia di motivazione non avrebbe consentito alla parte appellante di valutare specificamente gli errori commessi dal primo giudice e di identificare le ragioni per cui veniva invocata la riforma della sentenza: ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a non valutare i motivi di impugnazione con riferimento a specifiche statuizioni della sentenza, ma "a guardare allo sviluppo dei motivi stessi", per verificare "se fossero o meno in grado di denunciare l'ingiustizia della sentenza impugnata", considerato che era stata motivata con adesione ad altra sentenza; avrebbe inoltre dovuto considerare che l'appellante aveva svolto i motivi di impugnazione in termini incompatibili con il complessivo iter logico-giuridico della sentenza (che perciò sarebbe stato validamente criticato); comunque, non avrebbe tenuto presenti i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione di specificità dei motivi, risultanti dalle massime riportate alle pagg. 10, 11 e 12 del ricorso. In particolare, la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che il thema decidendum della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, e devoluto al giudice d'appello, in relazione alla eccepita prescrizione dell'ipoteca, partiva dall'applicabilità del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, per giungere all'affermazione dell'idoneità ad interrompere il termine di prescrizione di ulteriori atti oltre quello di rinnovazione di ipoteca: atti, che l'appellante aveva indicato nella domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, sig. dddd provvedimento di accoglimento dell'istanza, idonei ad interrompere la prescrizione fino alla chiusura del fallimento, non ancora avvenuta. L'appellante quindi avrebbe specificamente "attaccato" e "criticato" la sentenza di primo grado per non avere considerato che la portata della norma non era soltanto processuale, ma anche sostanziale.

2. Il motivo non merita di essere accolto.

Quanto al primo profilo di doglianza, concernente la motivazione per relationem della sentenza di primo grado, è sufficiente osservare che non risulta affatto che questa presentasse una motivazione viziata per omissioni od insufficienze od incongruenze, dato che l'appellante non ha denunciato un siffatto vizio della sentenza di primo grado, nè ha proposto motivo alcuno di gravame per lamentare che la sentenza fosse stata motivata per relationem.

D'altronde, in proposito va ribadito che la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile alla sentenza del Tribunale di Brindisi, pubblicata il 18 settembre 2009), consente di rendere i motivi della

decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione (così Cass. n. 8053/12; cfr. anche Cass. S.U. n. 642/15).

La stessa ricorrente dà conto del fatto che la sentenza di primo grado riportava oltre agli estremi della sentenza alla quale rinviava per relationem, anche tutto intero il testo della medesima.

La Corte d'Appello, a sua volta, ha dato conto del fatto che le ragioni di quella decisione, come richiamate nella sentenza di Tribunale di Brindisi impugnata dinanzi a sè, erano pertinenti rispetto alle questioni agitate dalle parti, e le risolvevano secondo la successione logico-giuridica degli argomenti specificamente indicati nello svolgimento del processo della sentenza qui impugnata (cfr. numeri da 1 a 4 di pagg. 5-6).

Ben avrebbe potuto, pertanto, l'appellante formulare motivi specificamente rivolti a criticare le ragioni poste, altrettanto analiticamente, a fondamento della decisione appellata.

3. Quanto al secondo profilo di censura, si osserva che, come rilevato dalla Corte di merito, l'unico motivo d'appello non risulta criticare, per nessuno specifico aspetto, l'affermazione del primo giudice circa l'inidoneità della rinnovazione d'ipoteca ad interrompere la prescrizione, in quanto atto estraneo alla previsione dell'art. 2943 cod. civ.: "esso, qualificato come "atto stragiudiziale negoziale", non integrava atto introduttivo di giudizio cognitivo, conservativo o esecutivo, nè "atto di costituzione in mora".

Trattasi di ratio decidendi - così riportata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 9), sul punto non censurata - che prescinde del tutto dall'applicazione del R.D. n. 646 del 1905, art. 20, su cui la ricorrente ha sostanzialmente impostato sia il motivo d'appello che quello di ricorso per cassazione. Ne prescinde per due ordini di ragioni: perchè l'affermazione del primo giudice è riferibile, indifferentemente, sia al debitore esecutato che al terzo acquirente di bene ipotecato (perciò non rileva che si tratti di ipoteca a garanzia di mutuo fondiario regolato dal R.D. n. 646 del 1905 e succ. mod.); la rinnovazione d'ipoteca, come intesa dal Tribunale, è atto comunque inidoneo ad interrompere la prescrizione anche se effettuato nei confronti del debitore iscritto, in quanto non è atto processuale e non è atto di messa in mora perchè non destinato ad essergli reso noto; perchè, nel caso di specie, la stessa ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, ha riconosciuto che la rinnovazione di ipoteca è stata fatta il 19 dicembre 2002 direttamente nei confronti di P.G. (circostanza, quest'ultima, valorizzata dal giudice di appello al fine di evidenziare come l'istituto di credito fosse stato a conoscenza, prima del ventennio, dell'avvenuta vendita del bene ipotecato, malgrado non avesse ricevuto la comunicazione dell'atto di compravendita ai sensi del già richiamato art. 20), senza che le fosse stato comunicato.

3.1. Pertanto, per "attaccare" e "criticare" detta affermazione, l'appellante avrebbe dovuto dedurre in merito alla portata ed agli effetti della rinnovazione

di ipoteca, contrapponendo propri argomenti a quelli utilizzati dal Tribunale per escluderne l'idoneità ad interrompere la prescrizione dell'ipoteca.

In mancanza, è corretta la conclusione raggiunta dalla Corte d'Appello sul fatto che non sia critica idonea e specifica, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., la mera affermazione dell'appellante che "il decorso della prescrizione" era "stato ulteriormente interrotto dalla rinnovazione della iscrizione dell'ipoteca avvenuta in data 19 dicembre 2002" (come da pagg. 8-9 dell'atto di appello, così riportate alla pag. 9 della sentenza).

All'evidenza, come pure nota la Corte d'Appello - ma come è desumibile anche dalla lettura diretta dell'atto di appello -, non manca tanto la "specificità" del motivo; piuttosto, manca del tutto una censura che si riferisca all'atto di rinnovazione dell'ipoteca, come considerato dal primo giudice. Rispetto a quest'ultimo, l'atto di appello manca completamente di parte argomentativa, essendo limitato a mere asserzioni (così che il giudizio di inammissibilità della Corte territoriale è conforme al principio di diritto, di cui a Cass. n.24817/05 e n. 12984/06 ed altre, pure richiamate in ricorso).

4. La ricorrente - che sostanzialmente non contesta specificamente (come avrebbe dovuto, dovendo essere specifici anche i motivi di ricorso per cassazione) detta prima parte della sentenza qui impugnata- sostiene che, comunque, il motivo d'appello sarebbe stato specifico in merito alle altre due fondamentali affermazioni poste a fondamento della prima decisione: la valenza solo processuale, non anche sostanziale, del R.D. n. 646 del 1905, art. 20 e l'inidoneità dell'iniziativa intrapresa dalla banca in sede fallimentare contro il proprio debitore R., dante causa della P., ad interrompere la prescrizione dell'ipoteca nei confronti di quest'ultima, terza estranea al fallimento.

Riporta in ricorso il contenuto dell'unico motivo di gravame, in termini del tutto coincidenti con quelli valutati dalla Corte di merito.

L'argomento che la ricorrente assume incompatibile con tutte e due le affermazioni del primo giudice su riportate - quindi con il complessivo iter logico-giuridico della decisione appellata - sarebbe che la previsione del R.D. n. 646 del 1905, art. 20 contempla effetti sostanziali a seguito della mancata notifica del trasferimento dell'immobile all'istituto mutuante, prevedendo espressamente che in dette ipotesi gli atti di rinnovazione delle ipoteche e di interruzione della prescrizione possano essere diretti contro il debitore iscritto.

4.1. Orbene, non è affatto vero, come si sostiene in ricorso, che la Corte abbia trascurato che il thema decidendum fosse basato sulla portata della norma richiamata dall'appellante. Piuttosto, il giudice d'appello ha reputato che la censura non cogliesse nel segno rispetto al ragionamento svolto dal primo giudice. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha posto in discussione l'operatività della domanda di ammissione al passivo rispetto al fallito, bensì la sua idoneità a sospendere od interrompere il termine di prescrizione dell'ipoteca verso il terzo. Quindi, la stessa Corte ha esplicitato l'interpretazione da darsi alla sentenza di primo grado, precisando che il Tribunale aveva mostrato di aderire alla posizione di "autorevole dottrina", per la quale la posizione del terzo acquirente si distingue ("in termini di maggior vantaggio") rispetto a quella del debitore, poichè risponde "all'esigenza di favorire la circolazione del bene ipotecato nonostante la permanenza del

credito"; dato ciò, ha concluso nel senso che il Tribunale avesse interpretato la disciplina di cui all'art. 2880 cod. civ. come volta, appunto, a distinguere il diritto di espropriare il bene (che attiene all'ipoteca) dal diritto di credito (spettante verso il debitore principale), in modo che, per evitare la prescrizione del primo nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell'art. 2880 cod. civ., "il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo (nei termini) il processo esecutivo" (cfr. pag. 10 della sentenza).

4.2. La ricorrente, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, non ha contestato che la portata della sentenza del Tribunale fosse quella ritenuta dalla Corte d'appello nella parte finale della sentenza qui impugnata, appena riassunta.

Essa allora costituisce il dato processuale da cui prendere le mosse per valutare la fondatezza del ricorso medesimo. La lettura dell'unico motivo di appello rende palese come lo stesso non contenga affatto una critica della sentenza di primo grado, così come sopra interpretata.

Esso ripropone in sede di gravame la medesima difesa già prospettata al primo giudice, senza tenere conto delle ragioni (sopra riassunte) per le quali questi l'aveva disattesa e senza perciò intaccarne il fondamento logico-giuridico.

D'altronde, la ricorrente non mostra di avere colto, nel formulare l'unico motivo del ricorso per cassazione, la vera ratio decidendi dell'inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello. Questa infatti si comprende sol che si presupponga che, secondo la Corte di merito, l'appellante non avrebbe (soltanto) dovuto insistere sulla portata sostanziale (e non solo processuale) del R.D. n. 646 del 1905, art. 20, ma avrebbe dovuto censurare "specificamente", appunto, le ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto che atto interruttivo della prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente non possa essere altro che un atto di esercizio del diritto di espropriare il bene ipotecato - quale non è l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità.

Mancando di censura specificamente rivolta contro questo fondamentale argomento del Tribunale, il motivo d'appello si è risolto in una mera riproposizione delle prime difese - che in tanto non viola il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. (come pure ritenuto in alcuni precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente), in quanto queste siano state del tutto trascurate dal giudice di primo grado - laddove, qualora la sentenza impugnata vi abbia invece fornito risposta, i motivi d'appello si devono riferire alle ragioni che sorreggono la soluzione ivi adottata; non possono prescindere da quest'ultima, come se la stessa non ci fosse stata, nè si possono risolvere nella generica enunciazione di erroneità od ingiustizia della prima decisione.

Si tratta di fare corretta applicazione proprio dei principi giurisprudenziali richiamati in ricorso, in specie del principio per il quale in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. E' pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione (così, tra le più recenti Cass. n.

1924/11; cfr. anche Cass. n. 1651/14). Essendo mancata la confutazione di dette fondamentali argomentazioni del Tribunale, ha avuto ragione la Corte d'Appello a reputare inammissibile il gravame.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell'importo di Euro 7.400,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese dddd e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.